

STATUTO

CARPE DIEM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OLBIA SS STRADA PROVINCIALE
82 15

Numero REA: SS - 211259

Codice fiscale: 02870510902

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-05-2021 - Statuto completo	2
--	---

	Repertorio n. 2188	Raccolta n. 1818
	Atto costitutivo di società cooperativa sociale (di tipo "B")	
	a responsabilità limitata	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di maggio.	
	(10 Maggio 2021)	
	In Olbia, nel mio studio in Viale Aldo Moro 365.	
	Innanzi a me Dottor Luca Carrato, Notaio residente in Olbia,	
	iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di	
	Sassari, Nuoro e Tempio Pausania,	
	Sono comparsi i signori:	
	MASALA Gavino , nato a Sassari (SS) il giorno 3 novembre 1969,	
	domiciliato in Ploaghe, Via Vittorio Veneto, codice fiscale	
	MSL GVN 69S03 I452J;	
	MARRONE Aurora , nata a Nuoro (NU) il giorno 30 marzo 1987, do-	
	miciliata in Olbia, Via A. Labriola, codice fiscale MRR RRA	
	87C70 F979F;	
	SERRA Barbara , nata a Sassari (SS) il giorno 20 luglio 1969,	
	domiciliata in Olbia (SS), in Via Pitagora n. 20, codice fi-	
	scale SRR BBR 69L60 I452N.	
	Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità per-	
	sonale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il pre-	
	sente atto, con il quale dichiarano, convengono e stipulano	
	quanto segue.	
	ARTICOLO 1 (Costituzione)	
	- 1 -	

	I componenti MASALA Gavino, MARRONE Aurora e SERRA Barbara di-	
	chiarano di costituire, come in effetti costituiscono, una so-	
	cietà cooperativa sociale a responsabilità limitata (di tipo	
	"B") denominata	
	"Carpe Diem Società Cooperativa Sociale ETS"	
	con sede in Olbia (SS).	
	Esclusivamente al fine della iscrizione nel Registro delle Im-	
	prese, i soci precisano che l'indirizzo della sede sociale è	
	Strada provinciale 82 n. 15, restando la variazione di detto	
	indirizzo, all'interno del medesimo Comune, disciplinata	
	dall'art. 111-ter disp. att. del Codice Civile.	
	ARTICOLO 2 (Disciplina)	
	La società viene costituita con le finalità, la durata, l'og-	
	getto, l'organizzazione e tutte le altre norme di funziona-	
	mento indicate e contenute nello statuto di cui all'articolo	
	che segue.	
	ARTICOLO 3 (Statuto)	
	"ART. 1 - DENOMINAZIONE	
	E' costituita una società cooperativa sociale (di tipo "B")	
	con la denominazione	
	"Carpe Diem Società Cooperativa Sociale ETS".	
	ART. 2 - SEDE	
	La sede della società è fissata nel Comune di Olbia.	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	- 2 -	

	modi e termini di legge.	
	ART. 3 - DURATA	
	La società ha durata fino al trentuno dicembre duemilacento,	
	ma potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
	ART. 4 - LEGGI SPECIALI	
	Alla presente cooperativa si applicano:	
	1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991, n. 381, in te-	
	ma di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con	
	la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la coo-	
	perativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni del-	
	la legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni,	
	relative alla posizione dei soci lavoratori;	
	2) le disposizioni sulle ONLUS, fino a quando esse saranno an-	
	cora in vigore, in quanto la cooperativa sociale è di diritto	
	organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi	
	dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;	
	3) le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 (nei	
	limiti di compatibilità con la normativa specifica che disci-	
	plina le cooperative), in quanto la cooperativa sociale acqui-	
	sta di diritto la qualifica di impresa sociale;	
	4) le disposizioni di cui al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Co-	
	dice del Terzo settore), ove non derogate ed in quanto compa-	
	tibili alle norme in materia di impresa sociale e di coopera-	
	tiva sociale;	
	5) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le	
	- 3 -	

	norme del codice civile relative alle società cooperative;	
	6) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del	
	codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla	
	società a responsabilità limitata.	
	ART. 5 - SCOPO E ATTIVITÀ MUTUALISTICA	
	La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perse-	
	guire l'interesse generale della comunità alla promozione uma-	
	na e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo	
	svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale fina-	
	lizzata in via prioritaria all'inserimento lavorativo di per-	
	sone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge	
	8 novembre 1991, n. 381. La cooperativa svolge quindi la pro-	
	pria attività caratteristica a favore dei propri soci coopera-	
	tori nella misura prevista dalla legge, in modo da realizzare	
	l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e far conse-	
	guire ai soci lavoratori in genere occasioni di lavoro, ed una	
	remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori	
	condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto,	
	lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello	
	di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la pre-	
	stazione della propria attività lavorativa a favore della coo-	
	perativa, continuità di occupazione, con le migliori condizio-	
	ni economiche, sociali e professionali. I rapporti mutualisti-	
	ci hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavo-	
	rative da parte dei soci operatori nel settore corrisponden-	
	- 4 -	

	te all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previ-	
	sioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del	
	lavoro dei soci.	
	Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui so-	
	pra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, al-	
	l'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione	
	del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in	
	forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi	
	compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasio-	
	nale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli	
	scopi sociali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni	
	lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito	
	regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi	
	dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, che defini-	
	sce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.	
	ART. 6 - MUTUALITÀ PREVALENTE	
	La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b),	
	della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma	
	2, del codice civile, si avvale, nello svolgimento della pro-	
	pria attività - in misura non inferiore al trenta per cento	
	del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la	
	cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni la-	
	vorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorati-	
	vo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che,	
	compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere	
	- 5 -	

	socie della cooperativa stessa.	
	La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della pro-	
	pria attività, delle prestazioni lavorative sia degli altri	
	soci lavoratori, sia di terzi non soci.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendente-	
	mente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civi-	
	le, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies di-	
	sp. att. c.c.).	
	ART. 7 - INFORMAZIONI SULLA GESTIONE MUTUALISTICA	
	Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano,	
	nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci,	
	i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenen-	
	do conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio	
	della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b),	
	della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma	
	2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare	
	evidenziare:	
	- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mu-	
	tualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organiz-	
	zazione dell'attività mutualistica della società a beneficio	
	delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari desti-	
	nari dell'attività sociale;	
	- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la	
	formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuo-	
	- 6 -	

	vi soci cooperatori;	
	- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e	
	nell'impiego delle relative risorse;	
	- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in al-	
	tre società;	
	- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci coope-	
	ratori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla	
	società, e della relativa remunerazione.	
	ART. 8 - OGGETTO SOCIALE	
	La cooperativa, nel rispetto della normativa vigente nei sotto	
	indicati settori di attività, previo l'ottenimento di tutte le	
	autorizzazioni che dovessero essere all'uopo previste come ne-	
	cessarie dalla medesima normativa, ed avvalendosi, ove neces-	
	sario, di professionisti iscritti nei relativi albi, i quali	
	ne assumeranno in proprio la responsabilità, con riferimento	
	ed in conformità al proprio scopo mutualistico ed agli inte-	
	ressi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto	
	lo svolgimento delle seguenti attività, finalizzate all'inse-	
	rimento lavorativo di persone svantaggiate e precisamente, ai	
	sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/1991,	
	i soggetti indicati con Decreto del Ministero del Lavoro e	
	delle Politiche Sociali del 27/10/2017 prot. 2389 e del Rego-	
	lamento CE 2204/2002 della Commissione del 12/12/2002 relativo	
	all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli	
	aiuti di Stato a favore dell'occupazione sono sempre conside-	
	- 7 -	

	rati "svantaggiati" tutte le categorie di lavoratori elencati	
	all'art. 2 lettera f) e g):	
	- svolgimento di attività ricettive turistiche, quali alberghi	
	(con possibilità di gestione dell'albergo diffuso), camping e	
	turismo rurale; gestione di hotel, campeggi, piazzole camper,	
	residence, colonie marine e montane, ostelli della gioventù,	
	altre strutture ricettive, servizi di animazione;	
	- progettazione, allestimento, organizzazione e gestione di	
	punti informazione turistici con funzioni di front office e	
	back office, con personale multilingue; attività di servizio	
	per la promozione e lo sviluppo del territorio e comunità lo-	
	cali;	
	- - attività di impresa di pulizia, attività di giardinaggio;	
	- progettazione, allestimento, organizzazione, realizzazione e	
	gestione di centri di informazione e orientamento (al lavoro,	
	scolastico, etc.);	
	- gestione di musei e siti di interesse archeologico, servizi	
	di guardiania, manutenzione ordinaria, accompagnamento, infor-	
	mazione e promozione turistico-culturale delle aree archeolo-	
	giche, monumentali e del patrimonio storico-archeologico-arti-	
	stico;	
	- la produzione e commercializzazione all'ingrosso e al detta-	
	glio di prodotti da forno e farinacei, la somministrazione al	
	pubblico di alimenti e bevande in sede fissa e mobile, l'eser-	
	cizio di bar, pub, ristoranti, pizzerie, gastronomie, focacce-	
	- 8 -	

	rie anche da asporto, il commercio, all'ingrosso e al detta-	
	glio, anche in forma ambulante, di prodotti alimentari e non	
	alimentari, tra i quali ultimi, a titolo esemplificativo e non	
	esaustivo, libri, giornali, riviste, articoli da fumo e arti-	
	coli per il tempo libero nonché, ove consentito dalla legge,	
	nell'ambito delle attività che la società svolge nelle strut-	
	ture sopra indicate, sarà possibile provvedere altresì al ser-	
	vizio di vendita di tabacchi ed al servizio di ricevitoria di	
	giochi ammessi e gestiti dallo Stato o da Enti da questi auto-	
	rizzati, a condizione, tuttavia, che per tali attività econo-	
	miche sia stata rilasciata apposita licenza, al soggetto per-	
	sona fisica che ricopre la carica di amministratore e legale	
	rappresentante della società e che tale descritta attività sia	
	da quest'ultimo svolta personalmente o per il tramite di coa-	
	diutori, nei limiti ammessi e consentiti dalla legge;	
	- gestione di piscine, collegate o meno con strutture ricetti-	
	ve, gestione di strutture sportive, ricreative e culturali in	
	genere, gestione di attività di spiaggia, bagni pubblici e	
	docce;	
	- gestione, anche per conto di Enti pubblici, privati, fonda-	
	zioni, etc., di teatri, musei, mediateche e biblioteche, spazi	
	culturali, con biglietteria e vendita;	
	- gestione di parcheggi a pagamento;	
	- gestione di concessioni demaniali, spiagge e simili;	
	- gestione di porti e approdi turistici, anche con assistenza	
	- 9 -	

	e gestione amministrativa agli utenti portuali, noleggio e lo-	
	cazione di natanti e imbarcazioni da diporto con o senza con-	
	ducente, di posti barca, rimessaggio di imbarcazioni, gestione	
	di pontili galleggianti, campi boe, gestione e manutenzione di	
	ormeggi e servizi di varo e alaggio, gestione di scuole di ve-	
	la o diving, attività di trasporto marittimo e terrestre di	
	passaggeri e merci nonché organizzazione e gestione, in conto	
	proprio e terzi, di visite e itinerari guidati o meno con na-	
	tanti, imbarcazioni o qualsiasi altro mezzo di trasporto ido-	
	neo, proprio e/o noleggiato, anche per conto di enti pubblici	
	o privati;	
	- attività edile di costruzione, ristrutturazione e manuten-	
	zione, in conto proprio e di terzi, con annessa successiva ri-	
	vendita di immobili e servizio di trasporto di merci su strada	
	e marittimo per conto proprio e di terzi;	
	- esercizio di qualsiasi attività ricreativa, dello spettaco-	
	lo, dell'intrattenimento e del tempo libero quali, a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo la gestione di parchi giochi	
	destinati all'intrattenimento ed al divertimento delle perso-	
	ne di ogni età, di parchi tematici, di parchi di divertimento	
	ed in genere di ogni attività di intrattenimento;	
	- gestione servizi di prenotazione e altre attività di assi-	
	stenza turistica e organizzazione escursioni;	
	- organizzazione e gestione di attività di agenzia di viaggi e	
	turismo , compresa l'attività di receptionist presso strutture	
	- 10 -	

	ricettive;	
	- organizzazione e gestione di eventi culturali, folkloristici	
	e ricreativi, finalizzati alla valorizzazione e alla salva-	
	guardia di beni culturali e ambientali, alla promozione turi-	
	stica e delle risorse del territorio;	
	- organizzazione di itinerari assistiti, che comprendano con-	
	tenuti culturali, enogastronomici, scolastici, religiosi, cro-	
	cieristici e congressuali. Visite guidate con guide e con al-	
	tro personale qualificato;	
	- progettazione e realizzazione di programmi e iniziative con	
	prevalente interesse per la promozione sociale e culturale dei	
	giovani, degli anziani e dei soggetti svantaggiati; gestione	
	spazi e strutture di animazione orientate al tempo libero;	
	- organizzazione e gestione di soggiorni vacanza per i sogget-	
	ti sopraindicati presso centri vacanza o residenza ed altre	
	attività di turismo sociale; di attività culturali, sportive e	
	parasportive, ricreative, di spettacolo, di comunicazione so-	
	cio-culturale; di attività di trasporto e di accompagnamento	
	dei soggetti di cui sopra;	
	- realizzazione e gestione di centri di aggregazione giovani-	
	le;	
	- attività di segretariato sociale;	
	- servizio di custodia bagagli, servizio internet point;	
	- servizio di dog walker, dog sitting e gestione spazi e	
	spiagge per cani;	
	- 11 -	

	- servizi di noleggio con conducente;	
	- organizzazione, in proprio e per conto terzi o con il sup-	
	porto di terzi, di manifestazioni, meetings, fiere, congressi,	
	eventi in genere, convegni, tavole rotonde, seminari, simposi	
	e manifestazioni minori, noleggio di attrezzature per le mani-	
	festazioni di cui sopra, cocktails, colazioni di lavoro, pro-	
	grammi pre-post convention, coordinamento transfer, navette e	
	trasporti;	
	- predisposizione ed organizzazione in generale di traduzioni	
	di testi e simultanee, interpretariato, servizi congressuali,	
	promozione e pubblicità delle manifestazioni, promozioni turi-	
	stiche, organizzazione di pubblicità per aziende di ogni tipo,	
	atti congressuali, riprese audio-video in occasione di manife-	
	stazioni o avvenimenti di ogni tipo, programmazione e organiz-	
	zazione di rappresentazioni musicali, artistiche e culturali,	
	attività promozionali e di vario genere, allestimento stand e	
	aree sportive, merchandising, volantinaggio, vetrinistica;	
	- organizzazione e gestione di servizi di segreteria: battitu-	
	ra testi, sbobinatura, correzione bozze, traduzioni, supporto	
	di segreteria, archiviazioni, grafica, "data entry", gestione	
	dati, stampa e mailing, ed affini;	
	- attività di editoria, stampa e copisteria, la realizzazione	
	di servizi e articoli giornalistici, tipografici e pubblica-	
	ri, la realizzazione di applicazioni informatiche, cinemato-	
	grafiche, fotografiche, audiovisive, televisive, multimediali,	
	- 12 -	

	la commercializzazione e produzione di sistemi informatici e	
	dei suoi componenti, nonché software;	
	- informatizzazione, aggiornamento e bonifiche banche dati e	
	archivi;	
	- supporto e assistenza gestione pratiche Amministrati-	
	ve-Contabili per conto di Comuni, Enti Pubblici e privati;	
	- supporto e assistenza gestione sportello contribuenti; pre-	
	disposizione liste di carico, avvisi di sollecito di pagamen-	
	to, rendicontazione pagamenti, riscontro situazioni di evasio-	
	ne/elusione relative ai tributi, predisposizione avvisi di ac-	
	certamento delle somme dovute;	
	- disbrigo pratiche assistenziali, previdenziali, fiscali, sa-	
	nitarie per le persone anziane, disabili e altri soggetti	
	svantaggiati;	
	- attività di ricerca e studi documentali, di marketing e ri-	
	cerche di mercato;	
	- organizzazione e/o gestione di laboratori artigianali e com-	
	mercializzazione dei prodotti ottenuti;	
	- progettazione, promozione e organizzazione della formazione	
	professionale dei soci e dei dipendenti tramite corsi, confe-	
	renze, studi e ricerche tendenti a facilitare l'avviamento al	
	lavoro delle persone svantaggiate, nonché la preparazione di	
	operatori al fine di maturare profili idonei a intervenire in	
	modo qualificato sull'integrazione socio-lavorativa dei sog-	
	getti svantaggiati;	
	- 13 -	

	- gestione in forma diretta, in appalto, in convenzione o in	
	altre forme giuridicamente riconosciute per conto di enti pub-	
	blici o privati di strutture sociali quali: asili nido, scuole	
	materne, comunità alloggio, centri di accoglienza, centri di	
	recupero e comunità terapeutiche, ludoteche, case di riposo,	
	case di cura e riabilitazione, centri diurni e notturni, cen-	
	tri di aggregazione sociale, di vacanze, climatici e ricreati-	
	vi.	
	La società cooperativa potrà inoltre organizzare e participa-	
	re a tutte le iniziative culturali, ricreative e assistenziali	
	atte a diffondere i principi della solidarietà e della respon-	
	sabilità sociale, per il miglioramento delle condizioni di vi-	
	ta, sociali, culturali ed economiche delle persone in condi-	
	zioni di svantaggio - sia esso di natura psico fisica o socio	
	culturale ed economica - e delle loro famiglie.	
	Con il limite delle attività riservate per legge o per regola-	
	mento ed al solo fine di conseguire l'oggetto sociale, la so-	
	cietà altresì può, in modo non prevalente e senza la possibi-	
	lità di rivolgersi nei confronti del pubblico:	
	- compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, in-	
	dustriali, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale; il tutto, peraltro, con	
	espressa esclusione di ogni attività di intermediazione immo-	
	biliare e finanziaria.	
	Pertanto, a titolo esemplificativo, potrà richiedere conces-	
	- 14 -	

	sioni ed autorizzazioni per l'utilizzo di aree pubbliche, por-	
	tuali e demaniali ai sensi delle leggi vigenti in materia,	
	nonché assumere rappresentanze relativamente ai beni ed ai	
	prodotti sopra indicati, con o senza deposito, il tutto comun-	
	que nei limiti di legge; potrà contrarre mutui e finanziamen-	
	ti, concedendo le garanzie richieste; potrà assumere parteci-	
	pazioni ed interessenze in altre società con oggetto affine o	
	complementare al proprio con esclusione di ogni finalità di	
	collocamento.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici	
	la cooperativa deve rispettare il principio della parità di	
	trattamento tra i soci. La società cooperativa potrà svolgere	
	la propria attività anche con terzi, purché nel rispetto della	
	vigente normativa.	
	La società potrà emettere strumenti finanziari privi di di-	
	ritti di amministrazione da offrire solo a investitori profes-	
	sionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qua-	
	lificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2526, ultimo com-	
	ma, del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disp.	
	att. Cod. Civ.	
	La società potrà aderire, ai sensi dell'art. 2545-septies del	
	codice civile ad un gruppo cooperativo paritetico.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	- 15 -	

	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto e licitazioni private indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. / R.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa non può svolgere attività diverse da quelle sopramenzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.	
	ART. 9 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI SOCI COOPERATORI	
	Possono essere soci cooperatori:	
	a) le persone fisiche svantaggiate - quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni apportate dal Regolamento CE 2204/2002 della Commissione del 12/12/2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione così come recepiti dalla Regione Autonoma della Sardegna con apposita circolare di nota esplicativa Prot. 1800 del 22 gennaio 2016 nonché dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto del 23/10/2017, Prot. 2389 - che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione	
	- 16 -	

	zione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;	
	b) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente	
	capaci di agire e che abbiano una capacità professionale nei	
	settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che	
	comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria	
	attività lavorativa o professionale;	
	c) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge	
	n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gra-	
	tuitamente, per fini di solidarietà;	
	d) qualora e finché la cooperativa sia composta da almeno nove	
	soci, le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui sta-	
	tuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n.	
	381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività del-	
	le cooperative sociali.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle supe-	
	riori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie	
	di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542	
	del codice civile.	
	ART. 10 - PERSONE SVANTAGGIATE	
	Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantag-	
	giate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex de-	
	genti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti	
	in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolici-	
	sti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà	
	- 17 -	

	familiare, le persone detenute o internate negli istituti pe-	
	nitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure	
	alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi	
	dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e succes-	
	sive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggia-	
	te i soggetti indicati con decreto del Ministro del lavoro e	
	delle Politiche Sociali del 27/10/2017 Prot. 2389.	
	Inoltre ai sensi del Regolamento CE 2204/2002 della Commissio-	
	ne del 12/12/2002 relativo all'applicazione degli articoli 87	
	e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupa-	
	zione sono sempre considerati "svantaggiati" tutte le catego-	
	rie di lavoratori elencati all'art. 2 lettera f) e, più preci-	
	samente viene definito "lavoratore svantaggiato", qualsiasi	
	persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad	
	entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire	
	una persona che soddisfi almeno uno dei seguenti criteri:	
	i. qualsiasi giovane che abbia meno di 25 (venticinque) an-	
	ni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non	
	più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo im-	
	piego retribuito regolarmente;	
	ii. qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spo-	
	stato all'interno della Comunità o divenga residente nella Co-	
	munità per assumervi un lavoro;	
	iii. qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di	
	uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze lin-	
	- 18 -	

	guistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza	
	lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'oc-	
	cupazione stabile;	
	iv. qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere	
	un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito	
	corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qual-	
	siasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà	
	di conciliare vita lavorativa e vita familiare;	
	v. qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli	
	a carico;	
	vi. qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello	
	secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavo-	
	ro o in procinto di perderlo;	
	vii. qualsiasi persona di più di 50 (cinquanta) anni priva di	
	un posto di lavoro o in procinto di perderlo;	
	viii. qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una perso-	
	na senza lavoro per 12 (dodici) dei 16 (sedici) mesi preceden-	
	ti, o per 6 (sei) degli 8 (otto) mesi precedenti nel caso di	
	persone di meno di 25 (venticinque) anni;	
	ix. qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o	
	in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione na-	
	zionale;	
	x. qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego	
	retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pe-	
	na detentiva o a un'altra sanzione penale;	
	- 19 -	

	xi. qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II	
	nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100%	
	(cento per cento) della media comunitaria da almeno due anni	
	civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia supera-	
	to il 150% (centocinquanta per cento) del tasso di disoccupa-	
	zione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre	
	anni civili precedenti.	
	Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, du-	
	rante la vita della società, al di sotto della percentuale del	
	trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto,	
	gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative	
	per ripristinare la percentuale di legge entro i termine di un	
	anno, pena lo scioglimento di diritto della società.	
	ART. 11 - DIRITTI MUTUALISTICI DEI SOCI COOPERATORI	
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutua-	
	listici con la società, secondo le regole stabilite dal pre-	
	sente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti del-	
	la effettiva e concreta capacità della cooperativa di instau-	
	rare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei so-	
	ci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di	
	contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta,	
	compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la	
	necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.	
	La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata	
	dalle proprie esigenze e dall'andamento del mercato e quindi	
	- 20 -	

dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle prestazioni di lavoro delle persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività mutualistica è finalizzata, ed in via subordinata degli altri soci lavoratori; e quindi a stipulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o successivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni del regolamento interno e nel rispetto del principio della parità di trattamento; e quindi - a parità di qualifiche professionali - sulla base dell'anzianità di iscrizione alla cooperativa in qualità di socio cooperatore.

ART. 12 - AMMISSIONE A SOCIO

Chi intenda diventare socio deve presentare all'organo di amministrazione apposita istanza specificando:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e qualifica personale o professionale;

b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non potrà essere inferiore né superiore ai limiti di legge.

Sull'accoglimento della domanda decide il medesimo organo con provvedimento motivato in caso di diniego.

Il nuovo ammesso deve versare l'importo della quota sociale sottoscritta, consistente in una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società aumentino la rispettiva quota sociale.

ART. 13 - DIRITTO DI RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso, ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della società tenuto conto dell'art. 2532 c.c.

ART. 14 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso il socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che svolga attività concorrente con quella della società;
- c) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o

	causa.	
	Nel caso indicato alla lettera c), il socio inadempiente de-	
	ve essere invitato, a mezzo di raccomandata, a mettersi in re-	
	gola, e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese	
	da detto invito, opportunamente motivato, e semprechè il socio	
	si mantenga inadempiente.	
	ART. 15 - DECESSO DEL SOCIO	
	Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli	
	eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi ab-	
	biano i requisiti per l'ammissione e sempreché vi acconsenta-	
	no.	
	Essi entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare	
	quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappre-	
	senterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione la quota sarà liquidata agli	
	eredi.	
	ART. 16 - RIMOBORSO DELLA QUOTA DEL SOCIO	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio	
	defunto, quando non trovi applicazione l'articolo precedente,	
	avranno diritto al rimborso della quota sulla base del bilan-	
	cio dell'esercizio in cui il rapporto si scioglie.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera racco-	
	mandata, a pena di decadenza nel termine di un anno dalla	
	chiusura del detto esercizio.	
	In ogni caso i soci che cessino di far parte della società ri-	
	- 23 -	

	spondono nei confronti di questa per il pagamento dei conferi-	
	menti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o	
	l'esclusione si sono verificati.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	gli eredi o legatari del socio defunto.	
	ART. 17 - PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile;	
	b) dal fondo di riserva legale il quale dovrà essere almeno il	
	30% (trenta per cento) degli utili netti, e il cui accantona-	
	mento andrà eseguito in relazione a ciascun bilancio annuale,	
	qualunque sia l'ammontare già raggiunto dalla riserva;	
	c) dal fondo di riserva speciale formato con le sole somme	
	versate dai soci come sopraprezzo;	
	a) da eventuali riserve straordinarie;	
	b) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura	
	di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.	
	ART. 18 - SOTTOSCRIZIONI E VERSAMENTO DELLE QUOTE	
	La quota sociale sottoscritta e l'eventuale relativo sovrapp-	
	rezzo dovranno essere versati con le modalità e nei termini	
	stabiliti dall'organo amministrativo nel regolamento interno	
	di cui al superiore art. 5 del presente statuto.	
	Le quote sociali non possono essere cedute con effetto verso	
	la società senza l'autorizzazione dell'organo di amministra-	
	zione.	
	- 24 -	

ART. 19 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiuderanno al trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 20 - UTILI

Gli utili netti di esercizio previa la deduzione da destinare ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono attribuiti nella misura del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale e il residuo ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della l. 31.1.1992 n. 59 ovvero ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

E' possibile destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Ai sensi dell'art. 2514 c.c., ai fini della sussistenza dei requisiti di mutualità prevalente e delle agevolazioni fiscali tutte si precisa che:

a) è fatto divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore

	re a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-	
	dendi;	
	c) è fatto divieto di distribuzione delle riserve tra i soci	
	cooperatori sia durante la vita sociale che in sede di liqui-	
	dazione;	
	d) in caso di scioglimento della società, è fatto obbligo di	
	devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il ca-	
	pitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne.	
	I ristorni sono ripartiti tra i soci proporzionalmente alla	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici con criteri che	
	rispettino tali proporzioni e secondo le modalità che saranno	
	stabilite nel regolamento interno di cui all'art. 5 del pre-	
	sente statuto.	
	ART. 21 - ASSEMBLEA	
	L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata	
	dall'organo amministrativo.	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata, almeno una volta	
	ogni anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale.	
	ART. 22 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordi-	
	naria, sarà fatta mediante avviso, contenente l'elenco delle	
	materie da trattare, da depositarsi presso la sede della so-	
	- 26 -	

	cietà e da comunicarsi con qualsiasi mezzo, quale lettera rac-	
	comandata, email, fax ecc. al domicilio di ciascun socio, op-	
	pure tramite pubblicazione dell'Avviso di convocazione in Gaz-	
	zetta Ufficiale, il tutto nel termine di almeno otto giorni	
	prima della data fissata per l'adunanza.	
	Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data della even-	
	tuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel	
	giorno successivo a quello stabilito per la prima.	
	ART. 23 - QUORUM ASSEMBLEARI	
	L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qua-	
	lunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione, quan-	
	do sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza	
	dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione, qualunque	
	sia il numero dei soci presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei	
	soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione e sul- la	
	fusione della società, tanto in prima quanto in seconda convo-	
	cazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favore-	
	vole di almeno due terzi dei voti di tutti i soci. In questi	
	casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla	
	società. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata	
	con raccomandata, dai soci intervenuti in assemblea non oltre	
	tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenu-	
	- 27 -	

	ti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione	
	della deliberazione.	
	ART. 24 - DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA	
	Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'am-	
	montare della quota sottoscritta.	
	I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire per-	
	sonalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappre-	
	sentare soltanto da altri soci mediante delega scritta.	
	Ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci.	
	ART. 25 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo di ammini-	
	strazione ovvero dalla persona designata dall'assemblea.	
	La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assem-	
	blea, salvo che questa non deliberi diversamente.	
	Il segretario può essere un non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da notaio.	
	Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel	
	libro delle adunanze e delle delibere dell'assemblea.	
	- 28 -	

ART. 26 - AMMINISTRATORI

Gli amministratori devono essere in maggioranza soci coo-
peratori o mandatarî di soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre
a un massimo di cinque membri, a seconda di quanto stabilito
in sede di nomina, è nominato dall'assemblea, ad eccezione dei
primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo.

I componenti dell'organo amministrativo non possono essere no-
minati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla
data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice pre-
sidente se questi non sono nominati dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione sarà regolato, per quanto non
previsto nel presente statuto e nei limiti di compatibilità
della normativa in materia di cooperative, dalle norme in tema
di società a responsabilità limitata; in caso di lacuna nella
disciplina delle società a responsabilità limitata, dalle nor-
me in materia di società per azioni.

ART. 27 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la
gestione della società.

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Con-
siglio di Amministrazione.

Sarà compito specifico dell'organo amministrativo stabilire

	chi tra i soci deve prestare la propria opera per il conseguimen-	
	to degli scopi sociali, chi dovrà assumere la funzione di	
	socio lavoratore nonché gli eventuali compensi e/o retribuzio-	
	ni.	
	Esso può deliberare, inoltre, su tutti gli atti e le operazio-	
	ni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque	
	rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che	
	per legge e per statuto sono di esclusiva competenza	
	dell'assemblea. Può, inoltre, anche deliberare l'adesione del-	
	la cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi fede-	
	rativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla	
	cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o	
	cancellare ipoteche, e compromettere in arbitri, anche amiche-	
	voli compositori, controversie riguardanti la società.	
	Il Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge può dele-	
	gare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi	
	membri.	
	L'organo amministrativo può nominare il direttore generale,	
	comitati tecnici e consulenti, anche fra estranei, stabilendo-	
	ne le mansioni ed i compensi.	
	ART. 29 - ORGANO DI CONTROLLO	
	La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi	
	previsti dal primo comma dell'art. 2543, c.c. ed in tal caso	
	si applicano le disposizioni relative all'organo di controllo	
	nelle società a responsabilità limitata.	
	- 30 -	

ART. 30 - SCIoglimento

La società cooperativa si scioglie per le cause indicate all'art. 2545-duodecies del codice civile, nel qual caso dovranno trovare applicazione le norme di legge.

ART. 31 - DISCIPLINA APPLICABILE

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le inderogabili disposizioni di legge in tema di società cooperative, in secondo luogo, quelle della società a responsabilità limitata. Nel caso in cui il numero dei soci sia superiore a venti ovvero l'attivo dello stato patrimoniale sia superiore ad un milione di Euro la cooperativa dovrà adottare la disciplina sulla società per azioni, in quanto compatibile.".

ARTICOLO 4 (Organo amministrativo)

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, spettando al Presidente la rappresentanza.

A comporre il primo consiglio di amministrazione vengono nominati i signori:

- MASALA Gavino, sopra generalizzato (Presidente);
- MARRONE Aurora, sopra generalizzata (Vice-Presidente);
- SERRA Barbara, sopra generalizzata (Consigliere).

Essi dureranno in carica per i primi tre esercizi e precisamente fino alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2023 (duemilaventitré).

	Il signor MASALA Gavino viene nominato Presidente del consi-	
	glio di amministrazione e le signore MARRONE Aurora e SERRA	
	Barbara Consiglieri. Il vice-presidente sarà MARRONE Aurora.	
	Tutti gli eletti dichiarano di accettare la carica loro confe-	
	rita e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggi-	
	bilità previste dalla legge.	
	ARTICOLO 5 (Sottoscrizioni e conferimenti)	
	Il capitale sociale, diviso in quote e variabile ai sensi di	
	legge, è sottoscritto e assunto come segue:	
	- MASALA Gavino sottoscrive una quota di nominali Euro 50,00	
	(cinquanta virgola zero zero);	
	- MARRONE Aurora sottoscrive una quota di nominali Euro 50,00	
	(cinquanta virgola zero zero);	
	- SERRA Barbara sottoscrive una quota di nominali Euro 50,00	
	(cinquanta virgola zero zero).	
	Attualmente, pertanto, dalle sottoscrizioni eseguite risulta	
	un capitale sociale di Euro 150,00 (centocinquanta virgola ze-	
	ro zero) interamente versato nelle mani dell'organo ammini-	
	strativo, che in persona del Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, signor MASALA Gavino, riceve in denaro contante	
	da ciascun socio rilasciando corrispondente quietanza.	
	ARTICOLO 6 (Primo esercizio sociale)	
	Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) dicem-	
	bre 2021 (duemilaventuno).	
	ARTICOLO 7 (Spese)	
	- 32 -	

34 di 35

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DELLA TABELLA ALLEGATA AL DPR 642/1972